

## Sommario

1. SCOPO.....	2
2. DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
3. MARCHIO ACCREDIA .....	4
4. RINUNCIA, REVOCA O SOSPENSIONE.....	4
5. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE AIASCERT .....	4
6. FUNZIONI DEL COMITATO DI GARANZIA .....	5
7. RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI POSSIBILI VIOLAZIONI .....	6
8. DECISIONI SULLE VIOLAZIONI .....	6

12	20/11/2021	Eliminazione regole scritte più volte	V. Di Leo RSC	V. Di Leo RSC	A. Dondana Pres. CdA
11	01/10/2020	Cambio assetto societario (da AU a CDA)	C.Munforti RSC	VI	F. Eridani Pres. CdA
10	01/09/2015	Revisione generale per logo collettivo	C.Munforti RSC	VI	AU
9	01/04/2015	Modifica denominazione sociale in AIASCERT	C.Munforti RSC	VI	AU
8	01/01/2015	Modifica 4.6 (CdG)	C.Munforti RSC	VI	AU
7	01/10/2012	Revisione generale	C.Munforti RSC	VI	AU
6	01/06/2012	Inserito bando Qualificazione Corsi	RSC	VI	AU
5	02/05/2011	Standardizzazione verifica emissione	RSC	AU	AU
4	01/03/2011	Cambio nominativo da Comitato di Certificazione a Comitato di Garanzia	RSC	AU	AU
3	30/10/2006	Cambio indirizzo sede	RSC	AU	AU
2	08/05/2003	Rapporto Sincert 2003UTN082 del 2003-05-07	RSC	AU	AU
1	16/04/2003	Rapporto Sincert 2003UTN057 del 2003-03-31	RSC	AU	AU
0	31/01/2003	Emissione	RSC	AU	AU
<b>Rev</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto della revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>

## 1. SCOPO

Il presente documento stabilisce le regole per l'uso del "Marchio di AIASCERT" (di seguito chiamato anche solo "Marchio") da parte delle:

- persone certificate da Aiascert

e/o

- organizzazioni con Iniziative di Formazione non formale nei settori di Sicurezza, Salute e Ambiente qualificati da AIASCERT

e/o

- organismi di valutazione (OdV) con incarichi Aiascert.

Nel seguito del regolamento i soggetti appena citati saranno cumulativamente indicati, per semplicità, come "aventi diritto".

Il Marchio predetto è stato registrato in Italia con il numero MI2003C-000716.

Questo documento recepisce anche le disposizioni di ACCREDIA, l'ente di accreditamento italiano, per l'utilizzo congiunto dei rispettivi marchi.

## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

L'uso del Marchio AIAS è prerogativa esclusiva dell'Esecutivo dell'Associazione AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza.

Il Marchio AIASCERT rientra nel marchio Aias ed è protetto da registrazione sia per l'uso normale che per quello collettivo, e questo al fine di consentirne l'utilizzo da parte delle persone certificate (anche ai sensi della L. 4/13) e nel caso di qualificazione di iniziative di apprendimento non formale.

**La legittimità dell'uso del Marchio AIASCERT da parte di ciascun utilizzatore è strettamente subordinata:**

- **al possesso della Certificazione AIASCERT valida ed in vigore e/o alla qualificazione di una iniziativa formativa valida ed in vigore e/o di una nomina a organismo di valutazione valida e in vigore,**
- **al rigoroso rispetto del presente Regolamento.**

La inosservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento, comporta la sospensione del diritto all'uso del Marchio AIASCERT e, nei casi più gravi, può comportare la revoca o la sospensione della stessa Certificazione e/o qualificazione e/o nomina a OdV.

Il Marchio AIASCERT può essere riprodotto solo attraverso l'applicazione del logo ufficiale che il Servizio Certificazione AIASCERT consegna in forma digitale al momento del rilascio

della Certificazione o della Qualificazione di iniziative formative o dell'avvio dell'attività di OdV. È possibile richiedere, a titolo oneroso, un timbro ufficiale fisico (timbro).

In caso di riproduzione, fermi restando i criteri grafici e di contenuti indicati da AIASCERT o dal presente regolamento, il Marchio può essere ingrandito o ridotto uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni e la stessa tonalità di colore del logo fornito con la relativa scritta allegata a proporzioni invariate.

Il Marchio può essere utilizzato solo dagli aventi diritto ed esclusivamente in funzione di attività strettamente riferibili:

- ai profili certificati (quindi solo per le attività previste dai compiti indicati per la figura certificata nello schema di certificazione),
- alle iniziative formative specificatamente qualificate (quindi solo alle iniziative formative oggetto della qualifica e non a tutte le iniziative formative dell'organizzazione ovvero anche a quelle non qualificate),
- alle attività dell'OdV rivolte allo scopo dell'accordo relativo (quindi solo per le attività reali agli schemi di certificazione previste dall'accordo con l'OdV).

Nella tabella seguente sono riportate, in maniera non esaustiva, alcuni esempi di utilizzo ammesso del Marchio:

Tipologia di rapporto con AIASCERT	Utilizzo ammesso ovvero inserimento su:
Persone certificate	documentazioni tecniche quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"><li>• elaborati riguardanti la individuazione e valutazione dei rischi,</li><li>• procedure di sicurezza,</li><li>• rapporti di audit,</li><li>• verbali di riunioni periodiche sulla sicurezza,</li><li>• rapporti di verifica ispettiva,</li><li>• relazioni ambientali</li></ul>
Iniziative formative qualificate	aspetti organizzativi di corsi, processi di erogazione, requisiti dei corsi, pubblicità dei corsi
OdV	Pubblicità delle attività di certificazione e delle sessioni di certificazione

È consentito, ove applicabile ai sensi dell'art. 7 e 8 del DLgs. 4/2013, al professionista o all'erogatore di iniziative formative indicare sulla propria carta intestata, o su biglietti da visita, il proprio stato di persona o lo stato di iniziativa qualificata secondo lo Schema AIASCERT con le modalità grafiche riportate nella circolare n. 4 allegata.

È possibile per AIASCERT permettere all'avente diritto (esclusi gli OdV) l'utilizzo del Marchio ACCREDIA congiuntamente al Marchio AIASCERT.

L'uso del Marchio ACCREDIA deve essere esplicitamente richiesto a AIASCERT che ne permetterà, successivamente l'uso con riferimento al RG09 di ACCREDIA secondo l'ultima revisione in vigore. In questo modo è garantita la rispondenza alle norme specifiche da parte dell'interessato. Il Regolamento di ACCREDIA indicato, permette anche di definire specifici criteri grafici e dimensionali. In alternativa alla soluzione grafica (marchio ACCREDIA abbinato al marchio AIASCERT) è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio AIASCERT (in basso, in alto o lateralmente), la scritta "Organismo accreditato da Accredia".

Il Servizio Certificazione AIASCERT si riserva di accertare il corretto uso del timbro e del marchio (in forma singola o congiuntamente a quello di Accredia) attraverso eventuali verifiche di documenti su cui è stato posto.

### 3. MARCHIO ACCREDIA

Solo le persone certificate su schemi accreditati possono utilizzare il marchio Accredia assieme al marchio Aiascert.

L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio Aiascert.

### 4. RINUNCIA, REVOCA O SOSPENSIONE

In caso di rinuncia, revoca della certificazione o della qualifica dell'iniziativa formativa o della nomina a OdV, è fatto obbligo di

- non utilizzare più il Marchio,
- restituire/distuggere il Marchio,
- restituire/distuggere le copie a distribuzione controllata dei documenti AIASCERT ricevuti per competenza,
- eliminare il Marchio dai documenti ancora in "possesso" dell'avente diritto. Ad esempio dalle pubblicazioni e pagine elettroniche sui siti web.

In caso di sospensione della certificazione o della qualifica dell'iniziativa formativa o della nomina a OdV, è fatto obbligo di

- non utilizzare più il Marchio in nuovi documenti,
- eliminare il Marchio dai documenti ancora in "possesso" dell'avente diritto. Ad esempio dalle pubblicazioni e pagine elettroniche sui siti web.

### 5. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE AIASCERT

L'uso del Marchio e della Certificazione è ritenuto scorretto quando:

**Regolamento per l'uso del Marchio AIASCERT**

Rev.12  
20/11/2021

- la certificazione o la qualifica del corso o la nomina a OdV non siano stati ancora ufficialmente concessi;
- non si rispettano le regole indicate al paragrafo 3;
- siano presentati/diffusi in modo da trarre potenzialmente in inganno gli eventuali utilizzatori delle prestazioni rientranti nello Schema di Certificazione o di Qualificazione AIASCERT o delle competenze e attività dell'OdV;
- siano usati per attività diverse da quelle per cui sono stati rilasciati (ad esempio: come valutatore di Sistemi di Sicurezza se certificati ASPP; per iniziative di formazione non espressamente qualificate);
- ne sia stato consentito, da parte dell'avente diritto, l'uso ad altre persone/organizzazioni;
- l'avente diritto non abbia eseguito la prevista attività di aggiornamento professionale o adeguamento e in generale le attività previste per il mantenimento della certificazione/qualifica/nomina OdV;
- questo documento "Regolamento per l'uso del Marchio AIASCERT" non sia tempestivamente firmata per accettazione;
- vi sia violazione dei parametri grafici e/o cromatici del marchio.

Il Servizio Certificazione AIASCERT, nel caso rilevi l'uso scorretto del Marchio e della Certificazione, prenderà tutte le misure opportune per far cessare l'abuso e per tutelare la propria immagine, anche con il ricorso ad azioni legali.

È previsto l'intervento dell'Organismo di Vigilanza di AIAS, ex DLgs 231/01, con riferimento al marchio collettivo AIAS, nei casi in cui si ravvedano ipotesi di violazione delle norme a tutela del Consumatore.

## 6. FUNZIONI DEL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di garanzia (CdG) può acquisire e vagliare le notizie riguardanti eventuali infrazioni alle norme d'uso del Marchio da parte degli aventi diritto per determinare se si ravvisano situazioni lesive della imparzialità e trasparenza o siano suscettibili di portare a revoca della certificazione.

Per la verifica degli aspetti di cui sopra il CdG, nella persona del presidente o di ciascuno dei suoi membri può autonomamente richiedere all'Organismo informazioni relative all'utilizzo del marchio, a campione, da parte dei professionisti certificati.

Nel caso di proposta di REVOCA, da parte dell'Organismo di certificazione a causa di violazioni connesse all'uso scorretto del marchio, acquisite le notizie rilevanti relative al caso in esame e per le violazioni specificate, il *Comitato di Garanzia avvia un ricorso fatti salvi i diritti della difesa ed il principio del contraddittorio e ascoltato l'interessato, accerta se il comportamento esaminato viola le norme d'uso del Marchio collettivo e pronuncia in ogni caso la propria decisione, per iscritto e succintamente motivata.*

Il Comitato di Garanzia di AIASCERT può rivolgere raccomandazioni alle parti.

## **7. RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI POSSIBILI VIOLAZIONI**

Qualunque ente o azienda interessata può richiedere che AIASCERT e/o il suo Comitato di Garanzia accerti una presunta violazione delle norme d'uso del Marchio.

Le richieste, formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti vanno indirizzate al Servizio Certificazione AIASCERT.

Queste richieste sono indagate entro 60 giorni dal Responsabile del Servizio di Certificazione (RSC) e portate a conoscenza del CdG.

RSC ha l'obbligo di informare il richiedente della ricezione della richiesta e dell'avanzamento dell'indagine.

## **8. DECISIONI SULLE VIOLAZIONI**

Quando l'Organismo di Certificazione accerta una violazione delle norme d'uso del marchio, invita formalmente l'autore della violazione, tramite comunicazione di RSC, a desistere dal suo comportamento fissando al tempo stesso un termine massimo entro il quale la violazione deve cessare.

Nel caso di inadempienze ripetute e/o di particolare gravità l'organismo, tramite il Presidente del CDA delibera la sospensione condizionata per un tempo prefissato dell'uso del marchio. Il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT ne cura la comunicazione per iscritto alle parti interessate e tramite la SC il monitoraggio.

Se l'autore della violazione non vi pone termine entro il periodo indicato l'Organismo di Certificazione AIASCERT con apposita comunicazione scritta firmata da Presidente del CDA può deliberare a carico del trasgressore la revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio.

Nel caso in cui l'autore della violazione si opponga alle decisioni di sospensione o revoca dell'organismo, la questione viene regolata secondo quanto previsto per i reclami o ricorsi attraverso il Comitato di Garanzia.